



Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma

Entrata - del 02/12/2015 11.38.57 - 31636



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

CONVENZIONE

PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI

TRA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

E

IL TRIBUNALE DI ROMA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI ROMA in persona del Presidente p.t. Dott. Mario
Civetta

E

il TRIBUNALE DI ROMA in persona del Presidente p.t. Dott. Mario Bresciano

PREMESSO

- che la legge professionale (art. 12 del Dlgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali, dei Registri dei tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa la verifica che il tirocinante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sez. A - Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e

successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

- che deve essere dato risalto alla necessità che il tirocinio presso gli uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;

- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e il Tribunale di Roma hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli uffici giudiziari;

- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio nell'intento di migliorare la formazione professionale.

VISTO

il D.Lgs. n. 139/2005;

il D.M n. 143/2009;

la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR attualmente in vigore.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il Tirocinante Dottore Commercialista (di seguito anche il Tirocinante), sotto la vigilanza del proprio dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, prestando la propria attività, nelle ore antimeridiane, presso la sezione civile fallimentare del Tribunale di Roma.

Tale attività sarà riconosciuta dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il tempo prestato per i tirocinanti, al fine del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il Tirocinante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario deve farne domanda all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio [indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni], ovvero dell'attività professionale svolta.

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili formerà un elenco, in ordine cronologico, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Presidente del Tribunale di Roma ed al Presidente della sezione Fallimentare del medesimo Tribunale.

Non sono ammessi alla formazione i tirocinanti che abbiano parenti fino al secondo grado che svolgono le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sezione Fallimentare di Roma, ovvero che svolgono il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari svolge le

funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sezione Fallimentare di Roma.

ART. 4

Il Presidente della sezione Fallimentare del Tribunale di Roma collocherà ciascun Tirocinante nell'ambito degli uffici giudiziari che abbiano espresso la propria disponibilità in proposito.

I Tirocinanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di sei.

ART. 5

L'attività da svolgere verrà determinata da una commissione costituita da uno o più delegati del Presidente della sezione Fallimentare di Roma e da uno o più delegati del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per ciascun Tirocinante verrà individuato:

- un Magistrato quale tutore con funzione di riferimento didattico, formativo – organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART. 6

Il Tirocinante che ne sia privo stipulerà, a proprie spese, assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la sua presenza almeno quattro giorni alla settimana, dalle ore 8 alle ore 14;

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste nel programma di attività con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio e/o dell'attività di formazione professionale;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Al tirocinante non è consentita la partecipazione alle camere di consiglio, né alle attività che di volta in volta potranno essere indicate dal magistrato; alle udienze prefallimentari è consentita la partecipazione solo in caso di specifico assenso del magistrato che ne abbia riscontrato l'opportunità; ai fascicoli prefallimentari è consentito l'accesso solamente previo assenso del magistrato che ne abbia ritenuta l'opportunità.

ART. 8

L'attività potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 9

L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per l'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Per il Tirocinante si specifica che lo stesso svolge il tirocinio presso gli uffici giudiziari previo assenso e sotto la vigilanza del suo *dominus* e continuerà il suo percorso formativo nello studio professionale – con eventuali accordi economici con il *dominus* – nelle ore pomeridiane.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 2 dicembre 2015

*Il Presidente
del Tribunale di Roma
(Dott. Mario Bysciano)*

*Il Presidente
della sez. Fallimentare
del Tribunale di Roma
(dott. Antonino La Malfa)*

*Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma
(Dott. Mario Civetta)*